



Rete Scuole IX Municipio di Roma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "VIA DE FINETTI"
Via B. De Finetti 170/b - 00134 ROMA - Tel.06/50162010 fax 06/50688581 –
e mail : rmic8cw00p@istruzione.it rmic8cw00p@pec.istruzione.it
Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P
www.icdefinetti.gov.it

Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici

(DELIBERA N. 57 DEL 10/06/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi

2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo

Art. 2 – principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

A) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

B) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.T.O.F. d'istituto;

C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico;

Art. 3 – criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

1. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di nuove Associazioni che propongono attività inerenti il PTOF;
2. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
3. alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro.

Per quanto riguarda le palestre, queste verranno assegnate ad una sola Associazione/Ente per ogni edificio.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

3.1. Concessione attrezzature, tecnologie e quant'altro.

Qualora sia concesso l'uso di attrezzature, tecnologie e quant'altro di proprietà dell'Istituto si declina ogni responsabilità in merito alla sicurezza e il concessionario assume l'obbligo di riparazione e manutenzione in caso di guasto/rottura attribuibile allo stesso.

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione scolastica. L'inosservanza di quanto stabilito al presente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità (ved. Art. 14).

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

1. Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
2. Garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha procedimenti penali passati e correnti e impegnandosi a verificare ed attestare l'inesistenza di pendenze penali ai sensi del D. Lgvo 39/2014 (norme antipedofilia).
3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
4. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
5. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Ogni gruppo o associazione dovrà nominare un custode che sostituisca all'ingresso della scuola e che prima di uscire controlli che porte e finestre siano chiuse, che riordini gli arredi e pulisca i locali utilizzati, che pulisca le lavagne se usate, ecc..

Art. 5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 – Adempimenti in materia di Sicurezza (D.Lg.vo 81/2008)

6.1 – Definizioni

Locatario: ente scolastico.

Conduttore: ente, società , associazione con un legale rappresentante individuato in una persona fisica responsabile della conduzione. In caso di privati cittadini, rappresentante

6.2 Obblighi del conduttore

Il conduttore si impegna:

1. a non introdurre nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
2. a segnalare qualsiasi carenza o difetto degli elementi sopra indicati;
3. a lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali;
4. a far pervenire all'Istituzione scolastica locataria una dichiarazione nella quale attesta:
 - di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso di cui alla presente convenzione;
 - di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza, mediante le azioni che il Datore di Lavoro/titolare d'attività riterrà opportune; dovrà pertanto individuare e formare gli addetti alla gestione dell'emergenza e predisporre un proprio Piano di Emergenza;
 - di aver effettuato tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lg.vo 81/2008 spettanti al Datore di Lavoro;
 - di impegnarsi ad effettuare segnalazioni al locatario di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali, tramite fax al n.0650688581 – e mail: rmic8cw00p@istruzione.it
 - di fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali e pertanto di averne preso visione;
 - di aver preso atto della posizione :
 - degli estintori;
 - degli interruttori di emergenza dell' impianto elettrico;
 - di provvedere in proprio al materiale per il primo soccorso;

6.3 Verifiche adempimenti

Il locatario nella persona del Dirigente Scolastico o di persona da lui delegata, potrà eseguire le verifiche necessarie per Attestare la corretta esecuzione degli adempimenti. La mancata esecuzione degli adempimenti farà decadere il titolo alla conduzione dell'attività ed occupare i locali.

Art. 7 Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nelle ore in cui non è prevista alcuna attività didattica.

L'utilizzo in giorni festivi è possibile solo previa autorizzazione specifica.

Art.8 – Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea se non in conformità con la propria destinazione d'uso.

Durante l'uso dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale, tranne nel caso di eventuale attivazione di centri estivi.

E' inoltre vietato fumare. Il personale delle Associazioni/Enti in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità (ved. Art. 14);
- i locali ed eventuali attrezzature, tecnologie, etc.dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.9 – Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici , rivolta sia al Dirigente Scolastico che al Consiglio d'Istituto,deve essere inviata per iscritto all'Istituzione Scolastica con i seguenti tempi e modalità improrogabilmente **entro il 30 giugno per l'anno in corso, per i successivi entro il 30 aprile**, per ottenere la concessione di locali per l'intero anno scolastico successivo;

la concessione delle Palestre avverrà previa pubblicazione di bando pubblico con termini, modalità che saranno specificati con determina dirigenziale.

Per concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni lavorativi) le richieste devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta

La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente,
- il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto,
- le generalità della persona responsabile
- La dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti, impegnandosi a verificare ed attestare l'inesistenza di pendenze penali ai sensi del D. Lgvo 39/2014 (norme antipedofilia).
- il periodo richiesto (indicando esplicitamente giorni e orari), il numero dei locali richiesti , la tipologia di ciascun locale, il plesso in cui lo stesso è ubicato;
- la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali eventuali attrezzature, tecnologie, etc. e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività;
- la quota stabilita a titolo di utilizzo.

Per la concessione dei locali per l'intero anno scolastico una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico ed in possesso di requisiti specifici in relazione al tipo di richieste pervenute, compilerà una tabella di comparazione con particolare riferimento ai criteri indicati all'art.3 del presente Regolamento.

I risultati del lavoro della Commissione verranno sottoposti al Consiglio di Istituto entro e non oltre il 10 luglio per l'anno in corso, entro il 30 maggio per i successivi, che assumerà le relative delibere.

Per le concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni lavorativi) il Consiglio di Istituto demanda al Dirigente Scolastico la verifica della compatibilità con le norme del presente regolamento. Se il riscontro darà esito negativo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione entro 5 giorni dalla richiesta; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato alla sottoscrizione della convenzione e al versamento della quota stabilita a titolo di utilizzo.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Potranno essere prese in considerazione le richieste di utilizzo locali per l'attivazione di centri estivi.

Art.10 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1.La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni a persone e cose;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività ed destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione
- h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del Dlgs.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola

Il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio di Istituto per le concessioni di durata annuale, nel rispetto dei criteri di equità e congruità dei costi proposti all'utenza per l'attività svolta; per le concessioni di breve durata in via discrezionale dal Dirigente. Il corrispettivo comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Qualora per qualsiasi motivo l'utilizzo programmato non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art.11 Corrispettivi

- Costi per Affitto Aula Magna

Modulo minimo di 2 ore: 50 euro

Modulo di 4 ore: 100 euro

Giornata intera al di fuori dell'orario scolastico fino alle ore 20.00: 150 euro

- Costi per affitto Aule

Affitto aule (preferibilmente aule adibite a spazi comuni) :fino a 2 ore 40 euro

Oltre le 2 ore: 10 euro all'ora

Palestre : canone minimo posto a base da indicare nei bandi pubblici per l'assegnazione per 1 giorno a settimana su base annua : € 500,00

I corrispettivi dovranno essere versati sul conto corrente intestato all'ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DE FINETTI"

Art.12 Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire esclusivamente nelle fasce orarie in cui non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

Art.13 Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di eventuale deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

Art. Decadenza, Revoca e recesso

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l'interdizione all'uso dei locali da parte del concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa.

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine.

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'Istituto scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzionescolastica. A tal proposito il Concessionario non potrà eccepire in merito alla revoca.

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

Roma, 10/06/2016